



COMUNICATO UFFICIALE N.233

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 21 Novembre 2023, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D NAPOLIFUTSAL/Nejc HOZIAN

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21.11.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della ASD Napoli Futsal ricevuto con raccomandata con ricevuta di ritorno del 4.5.2023 e notificato il 15.3.2023, con raccomandate con ricevuta di ritorno, al calciatore Nejc Hozjan, sia presso l'indirizzo indicato nell'accordo economico sia presso il Club Noia Futbol Sala destinatario anch'essa del predetto invio (giuste ricevute delle spedizioni depositate in atti), nonché il 26.10.2023 – all'esito dell'udienza del 25.10.2023 – al domicilio *medio tempore* eletto presso il difensore (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della società (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.),

PRESO ATTO

del deposito della memoria difensiva del calciatore e della memoria della società (entrambe il 18.10.2023), della rinotifica del ricorso (il 26.10.2023), del deposito della memoria difensiva del calciatore (10.11.2023) e della memoria di replica della società (il 14.11.2023) nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dai legali delle parti;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i rispettivi difensori all'udienza del 21.11.2023;

OSSERVA

La ricorrente società ha adito questa Commissione per ottenere la condanna del calciatore al pagamento della penale di euro 271.500,00 – pari al triplo *“degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta”* – dovuta in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 *ter* N.O.I.F. stipulato il 24.6.2022, nel quale era previsto un compenso: di euro 28.500,00 per la stagione sportiva 2022/2023; di euro 30.000,00 per la stagione sportiva 2023/2024; di euro 32.000,00 per la stagione sportiva 2024/2025.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

La società, in particolare, ha dedotto: • che il calciatore in dipendenza del predetto accordo economico si era tesserato con la Società Club Noia Futbol Sala (come da comunicazione dell'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. pervenuta l'8.8.2022); • che l'art. 5 dell'accordo economico prevede che: *“Laddove l'Atleta, in contrasto con i termini del tesseramento con la società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore professionista o non professionista con un club di una Federazione estera, sarà tenuto – anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento Fifa sullo Status e il Trasferimento dei calciatori – al pagamento, in favore della Società, di una penale pari al doppio/triplo (selezionare una delle opzioni: in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano meno maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili”*; • che, quanto all'an, il calciatore avrebbe violato l'art. 5 dell'accordo economico, essendosi tesserato con un club di una Federazione estera; • che, nel quantum, la penale dovuta per la condotta tenuta sarebbe pari ad euro 271.500,00, ossia il triplo degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con l'accordo economico (euro 90.500); • che le due diffide inviate, rispettivamente il 5.8.2022 e il 13.8.2022 (anche presso la società spagnola), per contestare l'intervenuta violazione e chiedere il pagamento della predetta penale, sono rimaste prive di riscontro da parte del calciatore (mentre il Club Noia Futbol Sala ha risposto di non aver violato alcuna normativa); • che il calciatore non si è mai svincolato dalla ricorrente, come risulta dal relativo passaporto non avendo mai attivato l'apposita procedura ex art. 111 N.O.I.F., né avendo ottenuto lo svincolo neppure ai sensi degli artt. 106-113 N.O.I.F.; • che, in rigorosa applicazione della normativa federale, risulterebbe illegittimo ogni eventuale provvedimento di svincolo del calciatore e ogni atto di tesseramento dello stesso per altra società, anche se di stato estero (in quanto non preceduto dalla procedura ex art. 111 N.O.I.F.); • che, conseguentemente, essendo illegittimi sia ogni eventuale provvedimento di svincolo, sia ogni atto di tesseramento per altra società, gli stessi devono essere disapplicati; • che l'art. 94 ter, comma 10, N.O.I.F. prevede che *“Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento”*; • che l'art. 28, comma 3, del predetto Regolamento prevede anche per le società la possibilità di instaurare il procedimento *de quo*.

La società ha concluso chiedendo *“- previo accertamento del fatto che il calciatore Hozjan ha posto in essere una condotta in violazione del richiamato art. 5 dell'Accordo Economico, in quanto si è tesserato “con un club di una Federazione estera” - il calciatore Hozjan sia condannato a pagare alla società Napoli Futsal la penale in misura di euro 271.500,00 [...], pari al triplo degli “importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta”, con l'Accordo richiamato, pari ad euro 90.500,00 [...] o in altra eventuale minore misura”*, riservandosi di presentare un esposto alla Procura Federale stante la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal calciatore e dalla società estera.

La C.A.E., in occasione dell'udienza tenutasi il 13.9.2023 presso la sede della L.N.D., ha invitato il legale del ricorrente a depositare una memoria integrativa su dei profili considerati dirimenti ai fini della vicenda in delibazione, rinviando il procedimento all'udienza del 25.10.2023.

Il resistente calciatore, nelle more (18.10.2023), ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito: • in via preliminare, di aver appreso solo il 4.10.2023 dell'esistenza di un procedimento intentato nei suoi confronti avanti la C.A.E. (mediante un messaggio WhatsApp del Club manager della ricorrente, al quale era allegato il provvedimento C.A.E. del 27.9.2023, prot. 164 bis indirizzato al domicilio eletto dalla società nonché al sig. Hozjan *“presso due indirizzi ad egli*

non riferibili"); • di non aver mai ricevuto la notifica di alcun atto relativo al procedimento in questione e, men che mai, la notifica del ricorso introduttivo; • di non avere, dalla fine del mese di giugno 2022, più alcuna dimora nel comune di Marigliano, di aver trasferito – successivamente – la propria residenza a Noia (Spagna), in ragione del proprio trasferimento al club locale, e di risiedere attualmente nel comune di Avellino; • che qualsiasi eventuale notifica eseguita in un luogo nel quale non avesse, a quel tempo, effettiva dimora doveva ritenersi priva di effetti, in quanto inidonea a portarlo a conoscenza dell'atto; • come fosse, dunque, necessario che la C.A.E., ai fini del corretto radicamento del contraddittorio processuale, disponesse la rinotifica dell'atto introduttivo, rimettendolo contestualmente in termini rispetto alla possibilità di costituirsi tempestivamente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.; • di aver portato regolarmente a termine la stagione sportiva 2021/2022 con la ricorrente e di essersi, altrettanto regolarmente, trasferito al Club Noia Futbol Sala per la successiva stagione sportiva 2022/2023.

Il calciatore ha concluso chiedendo: • *“disporre la rinotifica dell'atto introduttivo del presente procedimento, contestualmente rimettendo in termini il sig. Nejc Hozjan e, dunque, autorizzando lo stesso, all'esito della rinotifica, alla costituzione in giudizio secondo le modalità e i termini indicati dall'art. 28 comma 5 del regolamento LND. In ogni caso si insiste, sin d'ora, per il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente Asd Napoli Futsal al pagamento delle spese di lite, con attribuzione”*.

La società, con memoria del 18.10.2023 ha replicato alla memoria del calciatore: • opponendosi, in via principale, alla rinotifica del ricorso in quanto lo stesso era stato regolarmente notificato al resistente nella relativa residenza ai sensi degli artt. 139 c.p.c. e ss (oltre che presso l'indirizzo della sua nuova società), con impossibilità di consegna per sua irreperibilità ma conseguente buon fine della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; • rilevando come la sua dimora fosse del tutto irrilevante ai fini della notifica, così come il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6104/2023; • evidenziando come l'attestazione di residenza fornita fosse costituita da una fotocopia del passaporto nel quale risultava apposto un timbro con un indirizzo di Noia senza, però, alcun riferimento alla data di avvenuto trasferimento della residenza; • evidenziando come il calciatore, avendo avuta notizia del ricorso il 4.10.2023, avrebbe dovuto nella propria ordinaria diligenza recuperare il ricorso notificatogli oppure costituirsi in giudizio, ottenere la copia del ricorso e presentare la memoria e i documenti nel termine di 15 giorni dalla sua conoscenza.

La ricorrente ha, altresì, argomentato sui profili concernenti: • la sussistenza della competenza della C.A.E., sia *ratione temporis* (essendo stato il ricorso introdotto nella stagione sportiva 2022/2023), sia sulla richiesta di condanna al pagamento di penali (avendo – ex art. 28, comma 2, Regolamento L.N.D. – *“competenza generale... su tutti i rapporti tra Associazioni ed Atleti”* nonché – ex art. 94 *ter*, comma 10, N.O.I.F. – *“competenza... sugli inadempimenti agli accordi, pur non prevedendo una competenza specifica anche nella irrogazione di penali”*); • il chiaro ed inequivocabile contenuto dell'art. 5 dell'accordo economico, liberamente sottoscritto dal calciatore sul modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, presso il quale era stato anche depositato; • l'insussistenza di una potenziale eccessiva onerosità delle penali previste dall'art. 5 dell'accordo economico, anche sensi dell'art 1384 c.c. (essendo le penali, da un lato, ancorate agli stipendi ed agli anni di durata dell'accordo – con uno sviluppo, dunque, oggettivo, ragionevole e proporzionato – e, dall'altro lato, previste in un accordo sottoscritto sul modello predisposto da un'istituzione federale quale la Divisione Calcio 5).

La società, in via subordinata, ha infine chiesto, per l'ipotesi che la C.A.E. intendesse trasmettere il

ricorso al resistente per rimmetterlo in termini (ferma la validità dell'originaria notifica per le ragioni indicate), di garantire comunque il contraddittorio del giudizio e, conseguentemente, anche ai sensi dell'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D., previo rinvio dell'udienza del 25.10.2023, di indicare alla parte resistente un termine di 15 giorni dalla comunicazione del ricorso (da parte della Segreteria della C.A.E.) per il deposito di memorie e documenti, di fissare una nuova udienza nonché di concedere un termine, antecedente i 7 giorni prima della nuova udienza, per consentire a entrambe le parti il deposito di memorie e documenti.

La C.A.E., in occasione dell'udienza tenutasi il 25.10.2023 presso la sede della L.N.D., all'esito della discussione e d'intesa con le parti, ha disposto la rinotifica del ricorso da effettuarsi, a cura della ricorrente, presso il domicilio eletto dal resistente entro il successivo 26.10.2023, con decorrenza da quest'ultima data dei termini ex art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D., rinviando il procedimento all'udienza del 21.11.2023.

La società ha provveduto alla tempestiva rinotifica del ricorso nei termini sopra indicati.

Il resistente calciatore, in data 10.11.2023, ha depositato una memoria difensiva con la quale ha eccepito: • di essere stato tesserato con la ricorrente per la stagione sportiva 2021/2022; • di aver sottoscritto nel gennaio del 2022, su richiesta del presidente dell'associazione, un contratto triennale per il triennio 2022/2025; • di aver precisato prima di sottoscrivere l'accordo economico che, qualora avesse ricevuto proposte di ingaggio da parte di squadre della Lega spagnola di calcio a 5 (ossia club professionistici), lo stesso avrebbe dovuto ritenersi privo di effetti, ragione per cui chiedeva espressamente alla società di inserire tale clausola; • che il presidente della Asd Napoli Futsal dopo aver rappresentato l'impossibilità di apportare modifiche al format di accordo, gli fornì ampie rassicurazioni garantendogli che in caso di chiamata dalla Spagna sarebbe potuto andare via senza problemi e che in tale ipotesi l'accordo non sarebbe stato depositato in Divisione; • che il contratto fu firmato sul format in essere per la stagione 2021/2022 – che fu, poi, sostituito con altro modello per la stagione 2022/2023 – senza apposizione di alcuna data come si evince dalla copia sottoscritta dalle parti e poi rilasciata nell'occasione all'atleta (NDR trattasi in vero della copia sottoscritta sul modello in lingua inglese e non già della copia in lingua italiana, poi, depositata); • che, ultimata la stagione 2021/2022, si recò in Slovenia il 15.6.2022; • che, dopo pochi giorni dal rientro in patria, ricevette una proposta di ingaggio da parte del Club Noia che accettò, a fronte della possibilità di cambiare il proprio status da dilettante a professionista e tenuto conto del tenore degli accordi intercorsi con la ricorrente, comunicando la decisione a quest'ultima; • che l'1.7.2022 stipulò con il Noia un contratto di lavoro da giocatore professionista per effetto del quale il 2.8.2022 gli venne attribuito dal Ministero spagnolo della Inclusione, Sicurezza sociale e Immigrazione un codice di previdenza sociale; • che disputò, dunque, la stagione 2022/2023 con il Club Noia; • che, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo e degli allegati, ha potuto constatare che sull'accordo economico compariva come data presunta di sottoscrizione e di contestuale deposito in Divisione quella del 24.6.2022, data nella quale si trovava, però, già da diversi giorni in Slovenia; • in via preliminare, l'inammissibilità ovvero improponibilità del ricorso in quanto presentato innanzi ad un organo la cui competenza, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento LND, esula dalla cognizione su domande proposte dalle società aventi ad oggetto richiesta di condanna degli atleti al pagamento di penali contrattuali; • che tale incompetenza trova peraltro conferma nel combinato disposto degli articoli 28, ultimo comma, Regolamento LND e 90, comma 2, del CGS dal quale si evince che il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche (organo innanzi al quale sono impugnabili le decisioni della C.A.E.) è competente esclusivamente a decidere su controversie relative a premi di preparazione, somme

annuali lorde, indennità, rimborsi e premi per i calciatori, senza riferimento, dunque, a controversie instaurate da società per il pagamento di penali contrattuali; • che la C.A.E. non potrebbe mai ritenersi competente a decidere una controversia relativa ad una materia per la quale l'organo investito dell'eventuale gravame sarebbe poi sfornito di competenza decisionale; • l'invalidità e/o inefficacia dell'accordo economico dedotto in lite in quanto non conforme a quello effettivamente sottoscritto dalle parti le quali avevano firmato il contratto nel mese di gennaio 2022, senza apporvi alcuna data, con la conseguenza che l'annotazione del giorno 24.6.2022 sarebbe stata apposto successivamente, senza il consenso del resistente, da parte della ASD Napoli Futsal (come si evincerebbe sia dal tratto di penna utilizzato per trascrivere la data, sia dal fatto che il 24 giugno 2022 il calciatore non si trovasse più a Napoli da diversi giorni); • che la riprova palese che l'accordo fosse stato sottoscritto ben prima del 24.6.2022 si ricava dal fatto che esso risulta stipulato sul format federale in vigore per la stagione 2021/2022 laddove, alla data del 24.6.2022, la Divisione aveva già provveduto ad editare e pubblicare il format per la stagione 2022/2023; • che l'apposizione abusiva della data, da parte dell'associazione, costituisce un primo profilo di invalidità, in quanto illegittima modifica di un elemento rilevante del contratto; • che, in ogni caso, l'accordo risulta inficiato nella sua validità ed efficacia anche per essere stato stipulato su un format non conforme a quello in vigore per la stagione 2022/2023; • che dal combinato disposto dell'art 94 ter, comma 2, N.O.I.F. e dal successivo comma 8 può trarsi la conclusione che l'utilizzo di moduli difformi da quelli predisposti, anno per anno dalla Divisione, è da sanzionarsi con la nullità dei relativi accordi economici; • che, nel caso di specie, la necessità di utilizzare il format della stagione 2022/2023 era resa ancor più stringente dal fatto che tale format conteneva, a tutela degli atleti, la nuova previsione di una specifica ipotesi di inefficacia sopravvenuta dell'accordo in caso di svincolo o trasferimento dell'atleta a norma delle regole federali; • l'invalidità e/o inefficacia sopravvenuta dell'accordo economico in questione atteso che la Figc con C.U. n. 232/A del 28.6.2023 ha deliberato, con decorrenza dall'1.7.2023, una serie di modifiche alle N.O.I.F. necessarie per adeguare la normativa federale alle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2021, introducendo – *ex aliis* – una norma transitoria all'art 94 bis N.O.I.F. che impone una sostituzione degli accordi economici pluriennali in essere a detta data (circostanza che nel caso di specie non è avvenuta); • l'inefficacia dell'accordo economico stante il mancato avveramento della condizione sospensiva negativa (i.e. l'assenza di proposte di ingaggio da parte di club professionistici stranieri) alla quale i suoi effetti erano stati dalle parti tacitamente subordinati; • la nullità ovvero l'inefficacia dell'articolo 5 nella parte in cui estende l'obbligo di versamento di una penale al caso di trasferimento dell'atleta ad un club estero professionistico in quanto contrastante con il regolamento Fifa sullo Status dei calciatori; • che l'art. 14 del predetto regolamento stabilisce il principio che entrambe le parti hanno il diritto di risolvere il contratto per giusta causa senza incorrere in conseguenze sfavorevoli (quali obblighi di pagamento di indennità o sanzioni disciplinari); • che il passaggio ad un club spagnolo ha determinato il cambio di status da dilettante a professionista, consentendogli di poter stipulare un vero e proprio contratto di lavoro; • che, in via generale, il passaggio al professionismo, comportando l'instaurazione di un autentico contratto di lavoro, deve ritenersi integrante una ipotesi di giusta causa di risoluzione/recesso dai eventuali accordi esistenti con la società dilettantistica di provenienza; • che tale assunto è confermato dal tenore dell'articolo 113 N.O.I.F. che prevede lo svincolo per i calciatori non professionisti che dopo il compimento dei 19 anni abbiano stipulato un contratto con società aderenti a leghe professionistiche; • che l'art. 5 del modello 2021/2022 è, dunque, da dichiararsi nullo e/o inefficace per violazione del predetto articolo 14 nella parte in cui fissa a carico dell'atleta l'obbligo

di pagamento di penali anche nel caso di passaggio a club esteri professionistici (ipotesi nella quale il cambio di status comporta necessariamente la risoluzione/recesso dal contratto per giusta causa); • che l'articolo 5 del modello 2021/2022 appare invalido anche sotto il profilo della palese violazione di interessi di rango costituzionale e comunitario, tenuto conto del fatto che la previsione di penali – peraltro gravosissime nel caso di passaggio al professionismo – integra una illegittima ed inaccettabile compressione del diritto al lavoro tutelato dagli articoli 35 e 36 della Costituzione nonché dall'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; • l'inefficacia dell'articolo 5 che, integrando una clausola vessatoria, è stato oggetto di una sottoscrizione separata riferita indistintamente e cumulativamente anche ad altre clausole negoziali non vessatorie (quale ad esempio l'articolo 2), così non garantendo all'atleta (peraltro di nazionalità e lingua slovena) la giusta comprensione della portata enormemente sfavorevole dell'articolo in questione di guisa che la sottoscrizione apposta per accettazione anche dell'articolo 5 è da ritenersi non idonea nè efficace sul piano negoziale; • in via di estremo subordine, la manifesta eccessività della penale di cui all'articolo 5, con la conseguenza che ove lo stesso fosse ritenuto valido la penale dovrà essere oggetto di equa e congrua riduzione e ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 94 *bis* norma transitoria N.O.I.F.

Il calciatore ha, quindi, concluso chiedendo: • in rito, di dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso per essere la C.A.E. incompetente a decidere sulla domanda proposta; • nel merito, di accertare dichiarare l'invalidità e/o inefficacia dell'accordo economico e per l'effetto rigettare il ricorso; • in via subordinata, di accertare e dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia dell'articolo 5 per contrasto con l'articolo 14 del Regolamento Fifa sullo status dei giocatori e per l'effetto rigettare il ricorso; • in via di ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità ovvero l'inefficacia dell'articolo 5 dell'accordo economico per contrasto con le norme costituzionali e comunitarie poste a tutela del diritto del lavoro e per l'effetto rigettare il ricorso; • in via ancor più gradata, accertare e dichiarare l'inefficacia dell'articolo 5 dell'accordo economico per inadeguata specifica approvazione scritta e per l'effetto rigettare il ricorso; • in via del tutto subordinata e salvo gravame, accertare e dichiarare la manifesta eccessività della penale di cui all'articolo 5 e, per l'effetto, disporre una congrua riduzione della stessa, con vittoria delle spese di lite; • in via istruttoria disporsi, ove ritenuto necessario, prova per testi con il team manager della ASD Napoli Futsal sulle circostanze concernenti l'apposizione della firma sull'accordo economico.

La società, con memoria inviata il 14.11.2023, ha replicato alla memoria difensiva del calciatore: • contestando l'infondatezza dell'eccezione di asserita inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per incompetenza della C.A.E., riproponendo le argomentazioni già svolte nella memoria depositata il 18.10.2023; • contestando l'infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità e/o inefficacia dell'accordo economico: - stante l'irrelevanza della non conformità della data (considerato che le indicazioni in esso contenute non sono state modificate e/o integrate dalla ricorrente); - l'assoluta correttezza nell'utilizzo del modulo della stagione 2021/2022 (stante la sottoscrizione e il deposito avvenuto, appunto, in tale stagione sportiva e fermo restando che l'utilizzo di moduli difformi da quelli predisposti non determina la nullità degli accordi sottoscritti come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa); - l'assoluta irrilevanza del richiamo all'art. 94 *bis* delle NOIF (approvato successivamente rispetto alla controversia in delibazione), così come quello al mancato avveramento della condizione sospensiva negativa (non sancita in nessun accordo scritto tra le parti e, peraltro, in contrasto con il dettato dell'art. 5); • contestando l'infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità e/o inefficacia dell'art. 5 per contrasto con l'art. 14 del Regolamento Fifa Status e Trasferimenti, in considerazione del fatto che il calciatore era, di

fatto, un vero e proprio professionista già con la ricorrente, stante il compenso percepito con la ricorrente (come, peraltro, riconosciuto, in casi analoghi, sia dalla stessa Fifa, sia dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sia dal d.lgs n.36/2021, sia dalla giurisprudenza nazionale) con conseguente mantenimento dell'obbligo di pagamento di penali per il recesso *ante tempus* rispetto ad un accordo costituente un vero e proprio contratto di lavoro sportivo alla luce, sia della normativa Fifa sia della giurisprudenza europea; • contestando l'infondatezza delle eccezioni relative all'invalidità e/o inefficacia dell'art. 5 per contrasto con i principi costituzionali ed europei a tutela del diritto al lavoro per i medesimi motivi appena sopra ricordati e non sussistendo nel caso di specie alcuna *"inaccettabile compressione del diritto al lavoro"*; • contestando l'infondatezza dell'eccezione relativa alla vessatorietà della clausola, in quanto la stessa era prevista nel modello standard fornito dalla Divisione Calcio a 5 (nell'interesse generale alla stabilità degli accordi contrattuali), non era stata predisposta dalla Società, era facilmente leggibile e non affatto nascosta, con la conseguenza che la stessa era tutt'altro che vessatoria e non doveva essere sottoscritta specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti c.c.; • contestando l'infondatezza dell'eccezione relativa alla manifesta eccessività della penale (richiamando quanto già argomentato nella memoria depositata il 18.10.2023).

La società ha, quindi, concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e conseguentemente nella richiesta di condanna del resistente al pagamento della penale pari al triplo degli importi complessivamente pattuiti.

In occasione dell'udienza tenutasi il 21.11.2023, sono comparsi i difensori delle parti i quali, dopo un'articolata discussione, si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Preliminarmente, quanto alla prova per testi chiesta dal resistente, la C.A.E. ritiene che la decisione possa essere assunta sulla scorta di tutti i copiosi atti e documenti versata nel procedimento, avendo gli stessi consentito una completa ed esaustiva istruttoria del caso e non essendo in dubbio l'intervenuta sottoscrizione, da parte del sig. Hozjan, dell'accordo economico in delibazione.

Giova ricordare, peraltro, sul punto come sia lo stesso Regolamento della L.N.D. (art. 28, comma 6) a disporre espressamente che *"Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale"*, con ciò fissando un criterio di estrema residualità quanto al loro utilizzo.

Fermo quanto precede, la C.A.E. ritiene – per le ragioni che seguono – che il ricorso proposto dalla società sia fondato, dovendosi, però, ai sensi dell'art. 1384 c.c., disporre un'equa diminuzione della penale contrattualmente prevista, stante la sua manifesta eccessività.

Con riferimento alla domanda di inammissibilità/improponibilità del ricorso, si ritiene che la stessa non possa essere accolta in quanto, pur non essendo normativamente prevista espressamente la competenza della C.A.E. in ordine al pagamento della penale di cui all'art. 5 dell'accordo economico (disposizione, peraltro, peculiare ed esclusiva del modello elaborato dalla Divisione Calcio a 5 e non presente in quello del Dipartimento Interregionale L.N.D.), tale "materia" non può che rientrare, in ogni caso, nell'alveo delle controversie tra calciatori e società afferenti gli accordi economici e gli inadempimenti di cui all'art. 94 ter N.O.I.F. soggetti alle decisioni di questa Commissione, con la conseguenza che una volta accertato un inadempimento – come, appunto, nel caso di specie – sarebbe, poi, paradossale non poter applicare la penale contrattualmente

prevista (fermo il limite dell'art. 1384 c.c.).

Quanto, invece, ai profili "di merito" sollevati dalla resistente si osserva come l'accordo *de quo* non possa considerarsi né invalido né tantomeno inefficace.

Il resistente non ha contestato la sottoscrizione dell'accordo *de quo*, ma solo l'apposizione della data con la conseguenza che durata, corrispettivo e penale sono state dallo stesso integralmente accettate (né risulta, peraltro, che tali elementi siano stati successivamente modificati dalla ricorrente).

Risulta, poi, conforme l'aver utilizzato il format della stagione sportiva 2021/2022 considerato che, seppure concernente un rapporto relativo alle tre stagioni sportive successive, il modello *de quo* era assolutamente utilizzabile alla data riportata nell'accordo economico sottoscritto e depositato. Quanto, poi, al richiamo all'art. 14 del Regolamento Fifa Status e Trasferimenti non può, invero, questa Commissione disapplicare una previsione fissata da un'istituzione federale, quale la Divisione Calcio a 5, che – in un modello utilizzato per tutti i rapporti afferenti l'attività dei suoi tesserati e dei propri club – ha chiaramente disciplinato, in via astratta, la fattispecie concreta oggetto del presente procedimento stabilendo che *"laddove l'Atleta, in contrasto con i termini del tesseramento con la società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore professionista ... con un club di una Federazione estera, sarà tenuto – anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento Fifa sullo Status e il Trasferimento dei calciatori – al pagamento, in favore della Società, di una penale pari al doppio/triplo ... degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano meno maturati e/o corrisposti)*.

Non si rinviene, poi, alcuna potenziale violazione dei principi costituzionali ed europei considerato che il resistente ha potuto (come confermato nella sua memoria) prestare, comunque, la propria attività in favore di un club professionistico di un'altra nazione (rompendo unilateralmente il vincolo che lo legava alla resistente) e tale circostanza, invero, non può giustificare il venir meno di un obbligo (il pagamento della penale contrattuale) fissato dalla Divisione Calcio a 5 stessa.

Quanto, poi, alla vessatorietà della clausola si osserva come l'accordo economico presenti, *inter alia*, la specifica approvazione per iscritto dell'art. 5. Sul punto si osserva che, diversamente da quanto osservato dal resistente (e dalla ricorrente), le clausole oggetto di specifica approvazione (i.e. della seconda sottoscrizione) sono state oggetto di adeguata selezione da parte della Divisione Calcio a 5 all'atto di approntamento del modello, essendo state limitate agli artt. 2 (*mancata responsabilità di Figc e LND*) 4 (*riduzione dei compensi e risoluzione*) e, appunto, al 5.

Deve accogliersi, invece, l'eccezione relativa alla manifesta eccessività della penale atteso che condannare il calciatore al pagamento integrale dell'importo contrattualmente previsto (i.e. euro 271.500,00) costituirebbe un provvedimento, oltre che eccessivamente gravoso, comunque, contrario non solo all'art. 1384 c.c. ma anche a quelle ragioni di equità che, più volte, hanno orientato le decisioni di questa Commissione (ci si riferisce, in particolare, a tutti i procedimenti originati in conseguenza della pandemia, ove l'equità è diventata una vera e propria "regola").

Si ricorda, infatti, che – da un lato – la *ratio* ispiratrice dell'art. 1384 c.c. è quella di evitare che il creditore possa ottenere – come avverrebbe nel caso di specie stante l'ammontare complessivo della penale – un indebito arricchimento a causa dell'inadempimento e che – dall'altro lato –

“l'esagerazione” deve essere manifesta ed emergere dal raffronto fra l'interesse all'esecuzione e l'ammontare della penale.

Precisato quanto sopra si ritiene che la penale possa essere ridotta all'importo di euro 30.166,67, pari all'importo medio degli importi annui lordi convenuti per le tre stagioni sportive indicate nell'accordo economico.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, in parziale accoglimento della domanda formulata dalla ricorrente, condanna il sig._Nejc Hozjan al pagamento in favore della ASD Napoli Futsal, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, della somma di euro 30.166,67 a titolo di penale per la violazione dell'art. 5 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24.6.2022.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della società) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina al Signor Neic Hozjan di comunicare alla Divisione Calcio a 5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

2) RICORSO DELLA SOCIETA A.S.D.NAPOLI/Bruno Alexandre COELHO

La ASD Napoli Futsal, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Napoli, Via Giulio Gonzaga n. 18, (C.F. 9516909636 - P. I.V.A. 08141091218) per tramite dei propri difensori ha presentato reclamo (datato 13.01.2023, trasmesso a questa Commissione con nota del 04.05.2023, unitamente ai documenti esattamente calendati nella nota di accompagnamento/deposito), nei confronti del calciatore Bruno Alexandre Dias Cohelo, nato a Sintra (Portogallo) il 01.08.1987, al quale il ricorso è stato trasmesso a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno indirizzata presso l'indirizzo del suo domicilio in Marigliano, Via San Francesco n. 5 (plico restituito al mittente per irreperibilità del destinatario), nonché altro plico al medesimo indirizzato presso la Società Sport Lisboa e Benfica, regolarmente ricevuto. Tanto consta dalla documentazione prodotta.

La ricorrente società, partecipante al campionato nazionale di calcio a 5 Serie A, riferisce di aver stipulato con il predetto calciatore un Accordo Economico ai sensi dell'art. 94 ter delle NOIF relativamente alle stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023, con decorrenza dal 01.07.2021 e scadenza al 30 giugno 2023.

Detto accordo, datato 20.10.2021 e depositato presso la Divisione Calcio a 5 il 29.10.2021, in particolare prevedeva la corresponsione da parte della società di un importo complessivo di euro 58.000,00, di cui euro 28.000,00 in riferimento alla stagione sportiva 2021/2022 ed euro 30.000,00 per quella successiva 2022/2023.

Lamenta, tuttavia, la ricorrente che, in pendenza del predetto accordo, il Signor Dias Choelo è stato tesserato dalla Società Portoghese Sport Lisboa e Benfica, circostanza attestata dalla comunicazione pervenuta dall'Ufficio Tesseramenti della FIGC pervenuta alla Società via PEC in data 30 agosto 2022.

Al proposito precisa la ASD Napoli Futsal che all'art. 5 dell'Accordo concluso con il Signor Dias Cohelo, è espressamente previsto che “Laddove l'Atleta, in contrasto con i termini di tesseramento con la Società, richieda e ottenga il tesseramento come calciatore, professionista o non

professionista, con un club di una federazione estera, sarà tenuto - anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori - al pagamento in favore della Società di una penale pari al [] doppio [] triplo (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si applica automaticamente il triplo) degli importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta con il presente accordo (a prescindere che gli stessi siano, o meno, maturati e/o corrisposti). Con salvezza del maggior danno e delle sanzioni sportive applicabili.”.

In considerazione di ciò la società ritiene che ricorrano gli estremi per ottenere dal calciatore Dias Coelho il pagamento della penale nella misura massima prevista, non essendo stata barrata sul modulo contenente l'accordo alcuna delle due caselle. Ha chiesto al giocatore, con due distinte diffide, di provvedere al pagamento della somma complessiva di euro 174.000,00, ma essendo rimaste le stesse prive di riscontro, ha adito questa Commissione, chiedendo che, previo accertamento del fatto che il calciatore Coelho ha posto in essere una condotta in violazione del richiamato art. 5 dell'Accordo Economico, in quanto si è tesserato "con un club di una Federazione estera" - il calciatore Coelho sia condannato a pagare alla Società Napoli Futsal la penale in misura di euro 174.000,00 (centosettantaquattromila/00), pari al triplo degli "importi complessivamente pattuiti in favore dell'Atleta", con l'Accordo richiamato, pari ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) (euro 28.000,00 per la stagione 2021/2022; euro 30.000,00 per la stagione 2022/2023) o in altra eventuale minore misura.

Con riserva di presentare un esposto alla Procura Federale, alla luce della rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal giocatore e dalla Società estera, anche alla luce dell'art. 17 (rispettivamente artt. 17.3. per il giocatore e 17.4. per la Società) del Regolamento FIFA Status e Trasferimenti (espressamente richiamato dall'art. 5 dell'Accordo Economico tra Società e giocatore).

Il procedimento veniva chiamato alla seduta del 13 settembre 2023 e rinviato a quella del 21 novembre 2023 con autorizzazione al deposito di note per chiarimenti. Non si costituiva il calciatore.

Alla seduta del 21 novembre 2023, infine, depositata dalla ricorrente una memoria illustrativa, il procedimento veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate dalla società ed ancora confermate.

* ** *** ** *

Il reclamo risulta essere stato tempestivamente depositato ed adempite tutte prescrizioni formali.

Deve affermarsi, in primo luogo, la sussistenza della competenza di questa Commissione a conoscere della presente controversia ed a decidere la stessa, trattandosi di ricorso proposto relativamente alla scorsa stagione sportiva (2022/2023). Competenza da ritenersi ricorrente non solo *ratione temporis*, ma pure *ratione materiae*, in quanto effettivamente l'art. 94 ter delle NOIF, al comma 10, prevede espressamente che *“Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D. nei termini e con le modalità stabilite dal relativo regolamento.”.* E tanto, si ritiene, senza limitazione alcuna in relazione al titolo di debenza della somme dovute in caso di inadempimento, compresa, quindi, anche quelle corrispondenti all'erogazione di penali previste nell'accordo sottoscritto dalle parti, come nel caso di specie.

E d'altro canto, come correttamente osservato dalla ricorrente, sarebbe del tutto illogico ritenere competente questa Commissione a pronunciarsi in relazione all'accertamento dell'inadempimento, e quindi all'an debeat, e non, invece, anche in relazione al quantum.

Tanto chiarito, quindi, la Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ritiene il reclamo fondato e degno di accoglimento nei limiti che si specificano nel seguito.

La clausola contenuta nell'accordo e che prevede l'erogazione della penale è chiara ed inequivoca nel testo e nel contenuto: il fatto, poi, che il calciatore abbia ottenuto il tesseramento con un club appartenente ad una federazione estera è del tutto evidente e comprovato dalla documentazione allegata al reclamo. E' accertato, perciò, l'avverarsi della condizione che giustifica la pretesa del pagamento della penale da parte del calciatore, il quale, peraltro, si è reso, inoltre, inadempiente per non aver dato alla società, come a termini dell'accordo sarebbe stato suo preciso dovere, comunicazione del trasferimento del proprio domicilio (senza che possa, pertanto, lamentare l'eventuale mancata ricezione del reclamo, peraltro regolarmente consegnato per lui presso la nuova società con cui è tesserato), ma neppure del nuovo tesseramento e del passaggio alla compagine sportiva estera.

Seppur, come detto, sussista il diritto della società ricorrente a pretendere il pagamento della penale, si ritiene eccessiva la misura della stessa. A prescindere da ogni considerazione in merito alla formulazione della clausola (che prevede in caso di mancata selezione delle opzioni consentite quella più gravosa, contrariamente a quanto si sarebbe portati a ritenere in applicazione dei principi generali), giova osservare che, quantunque la reclamante osservi che la stessa ha uno sviluppo oggettivo, ragionevole e proporzionato, in quanto ancorata all'entità delle somme previste nell'accordo e alla durata dello stesso, è pur vero che la prestazione è stata eseguita dal calciatore per l'intera stagione sportiva 2021/2022, senza che alcun pregiudizio abbia subito, perciò la società in relazione alla stessa.

Invero l'art. 1384 c.c. prevede che il giudice possa diminuire equamente la penale se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte, ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento. Detta norma opera, quindi, secondo una duplice direzione: quella della considerazione della parziale esecuzione e l'altra dell'eccessivo ammontare della penale, ipotesi, l'una e l'altra, che secondo la *ratio* della norma tende ad evitare un eccessivo arricchimento del creditore che non troverebbe ragione nella misura dell'inadempimento.

Ebbene, spetta al giudicante il potere di poter intervenire d'ufficio, e quindi a prescindere da una specifica richiesta, per ridurre la penale, compiendo una valutazione non tanto della prestazione considerata in astratto, quanto piuttosto dell'interesse che conserva la parte all'adempimento della prestazione cui ha diritto in virtù dell'accordo (per tutte Cassazione civile sez. III - 20/09/2023, n. 26901). Tanto precisato ritiene questa Commissione che ricevuta integralmente la prestazione per una intera stagione sportiva, l'interesse della società debba effettivamente considerarsi ridotto, proprio per aver fornito il calciatore quanto si era obbligato a fare e che la penale, quindi, debba ridursi nella misura, ritenuta equa, pari all'importo pattuito per la stagione sportiva 2022/2023, ossia ad euro 30.000,00 (trentamila/00).

Salvo il diritto della società, come espressamente previsto nell'accordo, all'eventuale ulteriore danno.

Il reclamo, quindi, deve trovare in detti limiti accoglimento, con la conseguente condanna del calciatore Bruno Alexandre Dias Cohelo al pagamento in favore della reclamante del predetto importo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie nei limiti di cui sopra la domanda formulata dalla reclamante ASD Napoli Futsal, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e per l'effetto condanna il Signor Bruno Alexandre Dias Cohelo, nato

a Sintra (Portogallo) il 01.08.1987, al pagamento in favore della società reclamante dell'importo di euro 30.000,00 (trentamila/00).

Dispone la restituzione alla ASD Napoli Futsal, della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte sua del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina al Signor Bruno Alexandre Dias Cohelo di comunicare alla Divisione Calcio a 5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Francesco VISCOMI/SSD ARL U.S.PISTOIESE 1921

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21.11.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Francesco Viscomi dell'11.9.2023, ricevuto a mezzo pec il 27.9.2023 e regolarmente notificato, in pari data, alla SSD ARL US Pistoiese 1921 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti),

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l'inammissibilità della memoria di costituzione della resistente (in quanto trasmessa il 26.10.2023 e, dunque, oltre il termine di 15 giorni prescritto dall'art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del successivo deposito delle controdeduzioni del calciatore (il 13.11.2023) nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermo il profilo di inammissibilità sopra rilevato) e udito il legale del ricorrente, virtualmente avvisato e presente, all'udienza fissata (nessuno è comparso, invece, per la resistente seppure ritualmente avvisata);

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico (pluriennale) ex art. 94 *ter* N.O.I.F. sottoscritto con la SSD ARL US Pistoiese 1921 nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023 (con decorrenza dal 23.7.2022), un compenso globale annuo lordo di euro 30.658,00, oltre ad euro 16.242,00 a titolo di indennità pluriennale ed euro 8.000,00 a titolo di vitto e alloggio.

Il sig. Viscomi, in particolare, ha dedotto che l'associazione, nonostante lui avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 41.843,00

e, conseguentemente, ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 13.057,00 *“ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell’attività istruttoria”*.

La resistente associazione si è costituita – tardivamente – depositando una memoria con la quale ha chiesto il rigetto integrale del ricorso ed eccepito: • che il ricorrente avrebbe percepito tutto quanto pattuito nell’accordo economico, come dimostrato dalle Certificazioni Uniche relative agli anni 2022 e 2023 in quanto – sommando *“l’ammontare lordo corrisposto”* riportato nelle predette certificazioni: euro 21.960,00 ed euro 32.940,00 – gli importi corrisposti sarebbero pari, appunto, ad euro 54.900,00, con la conseguenza che nulla sarebbe dovuto all’istante; • che questa Commissione, con la decisione *sub* n. 11 contenuta nel C.U. n.160 del 5.10.2023, aveva rigettato le (analoghe) richieste di un calciatore rilevando come la mancanza di prova circa l’avvenuto pagamento delle imposte riportate nella Certificazione Unica non potesse incidere *“... direttamente sul thema decidendum, in quanto trattasi di importi, quelli azionati, che la società ha comunque il dovere di versare all’erario, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia fiscale e tributaria”*.

Il calciatore con *Controdeduzioni* trasmesse il 13.11.2023: • ha eccepito, preliminarmente e in via principale, l’inammissibilità della memoria di costituzione e delle produzioni avversarie ex art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.; • ha eccepito, in via subordinata, l’infondatezza delle richieste di controparte in quanto contrarie al consolidato orientamento del Tribunale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche che, con plurime decisioni, ha fissato, da un lato, il principio per il quale *“in assenza di prova, non solo del pagamento degli importi dovuti ma anche dei relativi oneri fiscali, l’accertamento o la liquidazione devono essere sempre eseguiti al lordo delle somme, secondo quanto previsto nell’accordo economico in quanto il sodalizio è considerato debitore”* (citando, per tutte, TFN - SVE n. 23-2022/2023, seppur la decisione in questione è, invero, la n. 32 che, peraltro, ha confermato una decisione di questa Commissione pubblicata nel C.U. n. 325 del 26.4.2023) e precisato, dall’altro lato, come sia del tutto irrilevante la produzione della mera Certificazione Unica; • ha evidenziato, inoltre, un’ingiustificata applicazione delle ritenute relativamente all’anno 2022 per l’inquadramento del calciatore quale lavoratore e non già quale *“non professionista”* (che avrebbe dovuto, dunque, determinare l’applicazione dell’art. 67 TUIR), così come di ritenute IRPEF non dovute per le buste paga del 2023; • ha precisato come alcun pagamento sia stato effettuato in relazione alla busta paga del mese di giugno 2023, ad ulteriore riprova del debito della società; • ha concluso chiedendo in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità della costituzione avversaria e della documentazione allegata e, nel merito, la condanna della resistente al pagamento della somma ancora dovuta pari ad euro 13.057,00, oltre interessi.

In occasione dell’udienza del 21.11.2023 è comparso unicamente il legale del ricorrente, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Preliminarmente deve rilevarsi – ai sensi dell’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D. – l’inammissibilità della memoria di costituzione e della documentazione (ad essa allegata) trasmesse dalla resistente, in quanto il loro invio è avvenuto ben oltre il *“termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso”*.

Orbene questa Commissione ben conosce e condivide l’indirizzo al quale il Tribunale Federale Nazionale da tempo aderisce per il quale *“è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali”* (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, citato anche nella

recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023), ma non può d'altronde, nel caso di specie, sottrarsi al chiaro disposto dell'art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. il quale dispone sia la perentorietà del termine *de quo* sia – in conformità ai ben noti principi processualciviltistici – la rilevanza d'ufficio – nel caso di specie, peraltro, eccepita anche dal ricorrente – della *"inammissibilità della costituzione"* (si ricorda, infatti, che i termini perentori, al loro spirare, determinano ineluttabilmente, *ex se*, la decadenza dal potere di compiere l'atto e non possono essere né abbreviati, né prorogati dal giudice nemmeno per accordo delle parti).

La documentazione depositata dalla resistente (peraltro limitata alle sole certificazioni uniche che, come da costante giurisprudenza anche del Tribunale Federale Nazionale, non possono costituire, invero, prova dell'avvenuto versamento delle ritenute), conseguentemente, non potrebbe, dunque, avere quel *"pieno valore probatorio"* previsto dell'art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. (non essendo stata depositata *"in conformità alle disposizioni regolamentari"*) né, conseguentemente, essere utilizzata ai fini della presente decisione.

La C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al *quantum debeatur* si deve, invece, tenere conto dell'importo *medio tempore* corrisposto dalla SSDaRL US Pistoiese 1921 nella misura dichiarata dal ricorrente nell'atto introduttivo e, peraltro, confermato – quanto agli importi corrisposti direttamente al calciatore – anche dalla stessa resistente.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la SSD ARL US Pistoiese 1921 debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 13.057,00 oltre interessi.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la SSD ARL US Pistoiese 1921, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore del sig. Francesco Viscomi dell'importo di euro 13.057,00, oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla SSD arl US Pistoiese 1921 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

4) RICORSO DEL CALCIATORE Davide MACRI'/SSD ARL U.S.PISTOIESE 1921

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 28 settembre 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Davide MACRI' (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Roma il 18 settembre 1996, ha esposto quanto segue:

nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato con la SSD ARL US Pistoiese 1921 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva, a partire dal 5 agosto 2022, un compenso pari a euro 30.000,00 (trentamila/00), un'indennità pluriennale pari a euro 6.000 (seimila/00) ed un'indennità pari a euro 5.000 (cinquemila/00) per vitto e alloggio;

il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 33.742,00 (trentatremilasettecentoquarantadue/00), rimanendo, quindi, creditore nei confronti della Società di euro 7.258,00 (settemiladuecentocinquantotto/00).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 7.258,00 (settemiladuecentocinquantotto/00) ovvero la maggiore o minore somma verrà ritenuta di giustizia.

La società si è costituita, con PEC inviata al Legale del Calciatore e alla CAE, il 26 ottobre 2023 (da subito la CAE rileva la tardiva costituzione in giudizio della società in quanto l'articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND dispone che la costituzione in giudizio debba avvenire nel termine essenziale di quindici giorni dalla data di notifica del ricorso, nella fattispecie avvenuta il 28 settembre).

Brevemente dunque sul contenuto della memoria della Società, che espone come l'ammontare lordo corrisposto risulta essere di 41.500,00 euro, dunque maggiore di 500,00 euro rispetto al dovuto. La società richiama un precedente di questa Commissione (la vertenza Pisanu/Arezzo) laddove, in linea con quella interpretazione, la somma era già stata versata dalla Società all'Erario. Continua la Società che le ritenute a titolo d'imposta e l'addizionale regionale ammontano ad euro 1990,65, importo che, sommato a quello corrisposto, restituiscono un ammontare superiore al compenso previsto nel contratto. E conclude la società che per questo motivo il ricorso richiamato è stato rigettato da questa Commissione.

Per detti motivi, la Società ha chiesto alla CAE di rigettare il ricorso del calciatore.

Controreplica il calciatore con il suo Legale - con PEC al Legale della Società ed alla CAE del 13 novembre 2023 – facendo, riassuntivamente, presente l'inammissibilità della memoria perché tardiva e la mancata prova del pagamento eseguito.

Il calciatore fa altresì presente che il 13 novembre 2023 la società gli ha riconosciuto 1.000,00 euro con bonifico riportante la causale "acconto rimborso dilettaistico stagione sportiva 23/24". Il tal senso, il calciatore fa presente che si riserva di decurtare tale importo dalla somma richiesta, una volta che sarà stato accreditato sul suo conto corrente.

Dunque, conclude la controreplica, atteso che non vi è la prova di effettuato versamento di imposte, tasse o Irpef da parte della società, il calciatore chiede di dichiarare l'inammissibilità della memoria di costituzione della società perché tardiva e conferma la richiesta di condanna a euro 7.258,00 a carico della società.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 21 novembre 2023, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che ha comunicato l'intervenuto accordo fra le parti processuali. In conseguenza di questo accordo, il Legale del calciatore in udienza ha chiesto alla CAE - considerata cessata la materia del contendere - di dichiarare l'estinzione del procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione: preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del procedimento giudiziale.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

5) RICORSO DEL CALCIATORE Francisco Andres DI FULVIO/U.S.D.LAVELLO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21.11.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore DI FULVIO FRANCISCO ANDRES ricevuto a mezzo pec il 15.09.2023;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il suo legale di fiducia, nonché della mancata costituzione della Società sopra citata;

VALUTATI

il ricorso del calciatore, nonché tutta la documentazione agli atti del procedimento, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, nell'udienza del 21.11.2023, tramite il proprio legale

OSSERVA

il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un Accordo Economico stipulato tra le parti ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6, N.O.I.F. per la stagione sportiva 2022/2023 che prevedeva il compenso lordo di euro 12.600,00, con decorrenza dal 01.08.2022 al 30.06.2023, oltre un rimborso forfettario delle spese di vitto e alloggio, nella misura stabilita e concordata pari ad euro 8.000,00. Il ricorrente esprimeva di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi contrattuali, ma riceveva dalla società la minor somma di euro 14.545,00, e lamentava di essere creditore dalla USD LAVELLO dell'importo complessivo di euro 6.055,00.

Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D, risultando ritualmente notificato il ricorso alla Società in data 15.09.2023 e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società USD LAVELLO, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti accoglie integralmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la USD LAVELLO, in persona del legale *rappresentante p.t.*, al pagamento in favore del sig. DI FULVIO FRANCISCO ANDRES di euro 6.055,00 da corrisponderci nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
Ordina alla società USD LAVELLO di comunicare al Comitato Regionale Basilicata i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Federico NACCI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 21.11.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Federico NACCI, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 08.08.2023 alla società ASD VASTESE CALCIO 1902 e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione sportiva 2022/2023 il ricorrente è stato tesserato con la società ASD VASTESE CALCIO 1902, militante nel campionato nazionale di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva il compenso globale lordo di euro 8.500,00 oltre il rimborso forfettario delle spese per il vitto e l'alloggio, per tutta la durata dell'accordo, nella misura stabilita e concordata pari ad euro 4.000,00;
- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 3.300,00, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 9.200,00;
- la società depositava memoria di costituzione tramite PEC in data 07.09.2023, oltre il termine previsto dalle norme;
- il ricorrente depositava memoria di replica contestando la tardività della memoria della società;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della costituzione fuori termine della società, pertanto da ritenersi inammissibile;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società ASD VASTESE CALCIO 1902, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor Federico NACCI della somma di euro 3.300,00 (tremilatrecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente

datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ORCHI/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato l'8 settembre 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Alessandro ORCHI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Civitavecchia (Prov. RM) il 10 aprile 1993, ha esposto quanto segue:

- a. nella stagione sportiva 2022/2023 è stato tesserato – con durata del contratto dal 13 settembre 2022 al 30 giugno 2023 - con la ASD Vastese Calcio 1902 (nel seguito, anche, la società) con un contratto che prevedeva un compenso lordo annuo pari a euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00) ed un'indennità pari a euro 8.000 (ottomila/00) per vitto e alloggio;
- b. il calciatore ha ricevuto dalla Società euro 14.442,20 (quattordicimilaquattrocentoquarantadue/20), rimanendo, quindi, creditore nei confronti della Società di euro 7.157,80 (settemilacentocinquantasette/80).

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 7.157,80 (settemilacentocinquantasette/80) oltre interessi e rivalutazione e che il ricorso venisse discusso in pubblica udienza.

La società si è costituita, con PEC inviata al Legale del Calciatore e alla CAE, il 6 ottobre 2023 (da subito la CAE rileva la tardiva costituzione in giudizio della società in quanto l'articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND dispone che la costituzione in giudizio debba avvenire nel termine essenziale di quindici giorni dalla data di notifica del ricorso, nella fattispecie avvenuta l'8 settembre).

Brevemente, dunque, sul contenuto della memoria della Società, che espone che il calciatore ha fatto pervenire un certificato medico datato 28 dicembre 2022 nel quale è attestato che il tesserato necessitava di n. 20 giorni di riposo per problemi gastrointestinali e che la società si era resa disponibile a far visitare il calciatore dal proprio medico ufficiale.

Il calciatore, continua la memoria, ha rifiutato di farsi visitare dal medico della società ed è tornato - dopo n. 25 giorni - il 24 gennaio 2023.

L'articolo 9 del contratto prevede che, ove il calciatore non abbia fornito la prestazione o l'abbia fornita in misura ridotta senza giustificati motivi, ovvero in conseguenza di malattia o infortunio indipendenti dall'attività sportiva, la società ha diritto a ridurre proporzionalmente l'importo, in relazione alle assenze. Richiamando questo articolo del contratto sottoscritto con il calciatore, la società ha fatto presente che - nonostante i tentativi effettuati dalla società - il calciatore è risultato assente. Per questo motivo, in base al calcolo dei giorni di assenza, la società con questo atto chiede alla CAE di sottrarre dalla somma richiesta dal calciatore euro 1855,50.

La società ha altresì contestato l'assenza dal 17 maggio al 30 giugno quando il calciatore, seppure convocato, non si è presentato: questo fatto, sempre secondo i calcoli della società, farebbe scendere l'ammontare dovuto al calciatore ad euro 2.258,83.

Infine, la società sul tema del vitto contesta il comportamento del calciatore assumendo che avrebbe pagato euro 391,82 per tre mesi in un ristorante che non è stato utilizzato dal calciatore. Quindi la somma dovuta si ridurrebbe a euro 1.087,37 importo questo al quale pagamento a favore del calciatore la società chiede di essere condannata.

Con successive controdeduzioni, il calciatore in merito alla memoria della società:

- contesta la tardività della notifica;
- osserva, per mero tuziorismo difensivo e senza accettazione del contraddittorio, che:

- il calciatore è stato assente per motivi di salute, come da certificato;
- non avrebbe potuto sottoporsi, a causa delle condizioni di salute, ad ulteriori visite e che, comunque, la società è rimasta silente sul tema;
- non esistono obblighi di farsi assistere o visitare dal medico incaricato dalla società;
- l'articolo 9 non può applicarsi alla fattispecie in questione dovendosi invece applicarlo ad assenze per comportamenti gravi del calciatore quali, a titolo esemplificativo, l'arbitrario abbandono dell'attività sportiva; un infortunio in conseguenza di attività extracalcistiche; la reclusione in carcere;
- in merito al periodo post chiusura campionato, il calciatore una volta convocato si è recato al campo di allenamento dove ha rilevato l'assenza degli staff tecnico e medico nonché del materiale per potersi allenare. Quindi, il calciatore non ha potuto sostenere gli allenamenti per esclusiva colpa della società che gli ha negato l'ultimo mese di attività previsto nel contratto con evidenti danni in termini di preparazione atletica. Su questo specifico tema, il calciatore si è riservato azioni successive;
- circa l'accordo con il ristorante, il calciatore non ne sapeva nulla e, comunque, nelle fatture prodotte dalla società non è indicato il numero dei pasti di cui avrebbe usufruito. Peraltro, nel periodo dell'infortunio il calciatore non risiedeva in loco e, quindi, non avrebbe potuto usufruire dei pasti. Altresì, da contratto, l'accordo era per un riconoscimento economico da parte della società e non già per il pagamento diretto della stessa.

Quindi il calciatore ha concluso le proprie controdeduzioni chiedendo:

1. di dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio e la relativa documentazione prodotta dalla società perché notificata oltre il termine essenziale previsto l'articolo 28 comma 5 del Regolamento della LND;
2. di condannare la società al pagamento della somma di euro 7.157,80 (settemilacentocinquantesette/80).

La causa è venuta in discussione all'udienza del 21 novembre 2023, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore che ha confermato le richieste contenute negli scritti difensivi.

A parere della CAE, non può non considerarsi la tardività della memoria presentata dalla società, intervenuta oltre il termine essenziale dettato dall'articolo 28, comma 5 del Regolamento della LND.

Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la ASD Vastese Calcio 1902 a riconoscere al Sig. Orchi, come in epigrafe individuato, la somma di euro 7.157,80 (settemilacentocinquantesette/80) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
- ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Paolo BAIOTTO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 11 settembre 2023 il sig. Paolo Baiotto, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la ASD Vastese Calcio 1902, un accordo economico per la stagione sportiva 2022/2023.

In particolare, l'associazione si obbligava a corrispondere l'importo lordo di euro 8.500,00 in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

La associazione, ritualmente intimata a mezzo pec in data 11 settembre 2023, non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto il minor importo di euro 3.400,00 dalla associazione e, ha chiesto la condanna della medesima al versamento dell'importo di euro 5.100,00 a saldo di quanto dovuto.

In data 21 novembre 2023 è stata udita la parte ricorrente, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

La Commissione

PRESO ATTO

letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, vista la mancata costituzione della associazione, benché ritualmente intimata, dichiara la contumacia della ASD Vastese Calcio 1902; accertata l'esistenza del credito del sig. Paolo Baiotto, così come documento dall'accordo economico, così come indicato nella parte motiva;

VALUTATO

l'inadempimento incontestato quantificato euro 5.100,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la ASD Vastese Calcio 1902 al pagamento in favore del sig. Paolo Baiotto della somma di 5.100,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD Vastese Calcio 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Antonio DI NARDO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso, ritualmente presentato alla L.N.D. - Commissione Accordi Economici in data 13.11.2023, e trasmesso via PEC all'ASD VASTESE CALCIO 1902 in pari data, il sig. Di Nardo Antonio, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione, esponendo di aver concluso con la società ASD VASTESE CALCIO 1902 un accordo economico con decorrenza dal 08.08.2022 fino al 30.06.2023. In particolare, la Società si obbligava a corrispondere la somma annua lorda di euro 30.000,00 ex art. 2 del predetto accordo, ed euro 8.000,00 a titolo di vitto e alloggio ex art. 4, per un complessivo importo di euro 38.000,00, in favore del calciatore Di Nardo Antonio, a fronte della sua prestazione sportiva.

Il ricorrente chiedeva per la stagione sportiva 2022/2023, la condanna della Società, per il mancato pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 12.286,00.

Inoltre, l'istante riportava nel presente ricorso, ai fini di una completa narrazione dei fatti, alcune decisioni e comportamenti discutibili della Società nei confronti dei propri tesserati. In particolare, la Società, in via del tutto strumentale, prima convocava i calciatori per la prosecuzione degli allenamenti a campionato terminato (campionato finito con la retrocessione dopo la partita dei play-out), in data 17 e 18 maggio 2023, e poi, non provvedeva a mettere a disposizione degli stessi, lo staff tecnico, medico e del materiale sportivo utile per lo svolgimento dell'attività sportiva, in palese violazione degli obblighi imposti dalla normativa federale. Successivamente, solo in data 19.05.2023, dopo reiterate richieste di chiarimenti alla Società, i giocatori prendevano atto della presenza di un allenatore al campo di allenamento, mandato dalla società, che poi, dopo opportuni accertamenti, risultava un allenatore non tesserato nella società.

Il ricorrente faceva presente, inoltre, che nel periodo degli allenamenti programmati dalla società, e precisamente dal 15 al 21 maggio, di aver subito numerose minacce da parte dei sostenitori locali e precisamente, in data 18.05.2023, da un soggetto non identificato, veniva minacciato sotto la propria abitazione e avvisato che, se non fosse andato via da Vasto, lo avrebbero picchiato. Le minacce perpetrate nei suoi confronti continuavano anche successivamente, tanto da subire il danneggiamento alla propria autovettura (foto che allegava) in data 19.05.2023. Il calciatore, preoccupato da tali episodi, stante anche l'assenza della Società che non tutelava la sua incolumità, avvertiva un forte stato di ansia tanto da essere costretto a sottoporsi ad opportuna visita medica ove, veniva rilasciata prognosi dal 22.05.2023 al 31.05.2023, prontamente comunicata alla società debitrice in data 22.05.2023. Il ricorrente in data 30.05.2023 si sottoponeva ad ulteriore visita specialistica, presso la clinica Neuromed, ove, riscontrate gravi patologie (depressione, ansia ecc.) ricondotte quest'ultimi agli eventi verificatesi e sopra descritti, si prescriveva al calciatore di proseguire gli allenamenti in luogo diverso. Anche tale certificazione veniva prontamente trasmessa alla Società in data 01.06.2023 e nessuna contestazione veniva promossa dalla stessa.

Con memoria di costituzione e difesa datata 06.10.2023, inviata via pec, la società ASD VASTESE CALCIO 1902 eccepiva l'infondatezza della pretesa del reclamante, in quanto, la somma richiesta dallo stesso non era congrua. In particolare, la resistente ritiene non giustificabile l'assenza del Di Nardo, in quanto, non è stata data la possibilità alla Società di poter verificare l'esatta dinamica dei fatti (minacce e danneggiamenti) ed intervenire in maniera da permettere al calciatore di far svolgere regolarmente gli allenamenti. Per questo motivo, la Società, richiamava l'applicazione dell'art.9 dell'accordo economico sottoscritto dalle parti, e precisamente, nella parte in cui è prevista una riduzione dell'importo concordato ove il calciatore non abbia fornito la prestazione senza giustificati motivi, a seguito di malattia o infortunio indipendenti dall'attività sportiva, e chiedeva una riduzione dell'importo dovuto, ricalcolato dalla Società per i giorni di assenza agli allenamenti, che sarebbe pari ad euro 7.635,40.

La Società, infine, invitava la Commissione adita, a ridurre la somma richiesta da parte ricorrente prevista all'art. 4 dell'accordo economico, riferito al vitto e alloggio, depositando copie di bonifici generici nonché convenzione con un ristorante, che risulterebbero prove di pagamento di pasti consumati dal sig. Di Nardo.

Il ricorrente, tramite il suo legale di fiducia, in data 13.11.2023 produceva ulteriori memorie di replica, ribadendo la tempestività adottata dal calciatore ad informare la società sulle problematiche fisiche riscontrate, precisando che la stessa Società nulla faceva per tutelare il proprio calciatore. Inoltre, la Società non ha mai contestato le patologie prodotte dai certificati medici e la prosecuzione degli allenamenti individuali in altra struttura. Mentre, per quanto riguarda la convenzione con il ristorante e le fatture prodotte dalla società, queste risultano del tutto sconosciute poiché, il calciatore provvedeva personalmente al pagamento dei pasti così come previsto nel predetto accordo. Il calciatore comunque, si rendeva disponibile, nonostante la società avesse autorizzato ad usufruire di pasti gratuiti, a titolo di benefit/regalie, per gli ottimi risultati individuali ottenuti, a ridurre il quantum richiesto nel ricorso introduttivo, riferito al vitto, per pasti (verbalmente offerti) consumati (13 pasti) e quantificati in euro

169,00. Il ricorrente concludeva, in via preliminare di dichiarare inammissibile la costituzione di parte convenuta, in quanto generica per non aver quantificato la riduzione dell'importo dovuto al calciatore relativo al vitto, invitando la stessa Commissione adita a ridurre sensibilmente la cifra da corrispondere al calciatore, e nel merito richiedere la somma richiesta nel ricorso introduttivo.

All'udienza del 13.11.2023, è comparso solo il procuratore di fiducia del calciatore, il quale si è riportato ai propri scritti difensivi, già assunti. Preliminarmente, va rivelato come sopra riportato, che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28 bis, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D. La Commissione, letti gli atti difensivi ed esaminata la documentazione prodotta dalle parti, ritiene la domanda del calciatore ricorrente, sig. Di Nardo Antonio, fondata nella misura che si precisa nel seguito.

La invocata riduzione dell'importo concordato in riferimento all'assenza del calciatore per la mancata prestazione sportiva senza giustificati motivi, non può essere accolta in quanto, è prassi della Commissione, valutare per la formazione del suo convincimento, prove depositate, ed in questo caso il calciatore produceva documenti tali che dimostravano il tempestivo invio tramite pec dei certificati medici alla Società, senza che ci siano state tempestive risposte o contestazioni da parte della stessa.

Per quanto riguarda la riduzione indicata dalla Società, della somma prevista all'art. 4 riferito al vitto, provata dal deposito della convenzione con il ristoratore e con le fatture generiche allegate e prodotte, che a suo dire proverebbero il pagamento dei pasti consumati dal Di Nardo, non possono essere accolte, in quanto, nessuna convenzione è stata sottoscritta dal ricorrente e che lo stesso disconosceva. Mentre, la Commissione, prende atto della richiesta di ridurre il quantum della somma indicata nel ricorso introduttivo, relativo al vitto, specificati nelle memorie integrative pari ad euro 169,00, e precisamente per i 13 pasti consumati

Deve, pertanto, trovare la domanda proposta dal ricorrente, parzialmente accolta, per cui la somma ancora dovuta dalla ASD VASTESE CALCIO 1902 al sig. Di Nardo Antonio nella stagione 2022/2023 è pari ad euro 12.117,00, ottenuta dal calcolo così effettuato: riduzione della somma richiesta da parte ricorrente pari ad euro 12.286,00, detratta dei pasti consumati e riportati nelle memorie integrative da parte ricorrente pari ad euro 169,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie parzialmente la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società ASD VASTESE CALCIO 1902, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Di Nardo Antonio di euro 12.117,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla società ASD VASTESE CALCIO 1902 di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F

10) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MAIORANO/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

La C.A.E. riunitasi in data 21.11.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Giuseppe MAIORANO, regolarmente notificato a mezzo PEC in data 28.09.2023 alla società VASTESE calcio 1902 e inviato a questa Commissione;

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso della calciatrice (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

OSSERVA

quanto segue:

- per la stagione calcistica 2022/2023, il ricorrente è stato tesserato per la compagine sportiva ASD VASTESE CALCIO 1902 militante nel campionato di serie D, con la quale ha sottoscritto un accordo economico, ai sensi dell'art. 94 ter, punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso ex art. 2 pari ad euro 29.700,00, oltre all'onere, a carico della società, di provvedere al vitto ed all'alloggio in favore del calciatore;

- il calciatore risulta creditore verso la società di euro 6.771,84, avendogli quest'ultima corrisposto unicamente l'importo di euro 22.928,16;

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società;

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la società Vastese calcio 1902, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del signor Giuseppe MAIORANO della somma di euro 6.771,84 (seimilasettecentosettantuno/84), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Ordina alla predetta società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL SIG. Giuseppe PANDOLFINI/SSD ARL AGLIANESE CALCIO 1923 (Collab.Gest.Sport.)

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 21.11.2023, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Collaboratore alla Gestione Sportiva sig. PANDOLFINI Giuseppe ricevuto a mezzo pec il 6.10.2023, regolarmente notificato alla SSD ARL AGLIANESE CALCIO 1923

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del ricorrente (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della AGLIANESE CALCIO 1923 SSDARL

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione,

OSSERVA

Il ricorrente Collaboratore alla Gestione Sportiva ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la AGLIANESE CALCIO 1923 SSDARL, per la stagione sportiva 2022/2023, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 7.500,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 4.500 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'AGLIANESE CALCIO 1923 SSDARL al "*pagamento della somma di Euro 3.000,00*".

La parte ricorrente, in data 31.10.2023, ha inviato alla CAE una PEC - con annessa la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere – avendo la AGLIANESE CALCIO 1923 SSDARL adempiuto all'obbligazione richiesta.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Publicato in Roma il 21 Dicembre 2023

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete